P.A.I.

BES: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

LINEE GUIDA

Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all'interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l'identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A questo riguardo è rilevante l'apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (*International Classification of Functioning*) dell'OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale.
L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.
Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente.
Quest'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: *Special Educational Needs*). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico,linguistico, culturale.
Per "disturbi evolutivi specifici" intendiamo, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell'età evolutiva – anche quelli dell'attenzione e dell'iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.
Per molti di questi profili i relativi codici nosografici sono ricompresi nelle stesse categorie dei principali Manuali Diagnostici e, in particolare, del manuale diagnostico ICD-10, che include la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e utilizzata dai Servizi Sociosanitari pubblici italiani.
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.

Il 27 dicembre scorso è stata firmata dall'On.le Ministro l'unita Direttiva recante *Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: "svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse".
La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

NORMATIVA RELATIVA ALL'INCLUSIONE

Legge 118/1971 La legge 118/1971*,"Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili",* all'art. 28 *"Provvedimenti per la frequenza scolastica"***,** dispone che l'istruzione dell'obbligo debba avvenire nelle classi normali della scuola pubblica. In questo senso, la legge in questione supera il modello dello scuole speciali, prescrivendo l'*inserimento* degli alunni con disabilità, comunque su iniziativa della famiglia, nelle classi comuni. Per favorire questo inserimento dispone, inoltre, che agli alunni con disabilità vengano assicurati il trasporto, l'accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche, l'assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi.

DPR. 24 febbraio 1994 È un *"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap"* che individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, delle attuali Aziende Sanitarie Locali e delle Istituzioni scolastiche nella definizione della Diagnosi Funzionale (DF), del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Questo DPR. è stato integrato e modificato dal DPCM. n. 185/2006. Successivamente, sia il Regolamento sull'Autonomia scolastica, DPR. n. 275/1999, sia la Legge di riforma n. 53/2003 fanno espresso riferimento all'integrazione scolastica. Inoltre, la L. 296/06, all'art 1 c. 605 lettera "b", garantisce il rispetto delle "effettive esigenze" degli alunni con disabilità, sulla base di accordi interistituzionali.

Legge 104/1992 La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" raccoglie e integra i precedenti interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità. Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità non può dunque essere limitato da ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato (Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione). La Legge prevede una particolare attenzione, un atteggiamento di "cura educativa" nei confronti degli alunni con disabilità che si esplica in un percorso formativo individualizzato. Il *Profilo Dinamico Funzionale* (PDF) e il *Piano Educativo Individualizzato* (PEI) sono, dunque, per la Legge i momenti concreti in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità. Viene inoltre sottolineato il ruolo di con-titolarità del docente di sostegno. In particolare:
Definizione di handicap Art. 3 **-** "*È persona in situazione di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà d'apprendimento, di relazione o d'integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o d'emarginazione*.
" **Accertamenti dell'handicap** Art. 4 - "*Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità individuale complessiva residua, di cui all'articolo 3, sono effettuate dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n° 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali*.
" **Ruolo dell'insegnante di sostegno**
Art. 6 - *Gli insegnanti di sostegno assumono contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi docenti.*
Inserimento e integrazione sociale Art. 8 - "L'inserimento e l'integrazione sociale della persona con disabilità si realizzano mediante: …(comma d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto allo studio della persona in situazione di handicap, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente o non docente.
" **Diritto all'educazione e all'istruzione** Art. 12 commi 1-2-3 1-"*All'alunno da 0 a 3 anni in situazione di handicap è garantito l'inserimento negli asili nid*o." 2-"*È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie*." 3-"*L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona in*

situazione di handicap nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione."

Legge 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico". La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificatamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. Infatti il tipo di intervento per l'esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.

DM. 5669 del 12.07.2011 Corredato di allegato con le *"Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento".* Il *Decreto Ministeriale* individua, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università. Le *Linee Guida* presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.

NOTA MINISTERIALE del 24.07.2012 Schema di accordo tra Governo, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)". La nota sancisce che:

- la diagnosi debba essere tempestiva e prodotta non oltre il 31 marzo, per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo di studi;

- il percorso diagnostico venga attivato solo dopo che la scuola abbia attuato gli interventi educativi e didattici previsti dalla L. 170/2010

- se il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di rilasciare la certificazione in tempi utili, le Regioni forniscono criteri qualitativi per l'individuazione dei soggetti privati accreditati per il rilascio delle diagnosi;

- la certificazione dei DSA deve evidenziare precisi elementi: la nota li indica e propone un modello di certificazione per i DSA.

LINEE GUIDA MINISTRO PROFUMO del 27 DICEMBRE 2012
Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 del 6 marzo 2013 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.

CIRCOLARE MINISTERIALE del 22 novembre 2013, Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Chiarimenti.

BES

Studenti con **B**isogni **E**ducativi **S**peciali

comprendono:

1-DISABILITÀ (DVA)

Sono gli studenti diversamente abili CERTIFICATI DALL'ASL O ENTI ACCREDITATI che hanno diritto all'INSEGNANTE DI SOSTEGNO. La SITUAZIONE è a CARATTERE PERMANENTE:
A scuola si redige:
- P.E.I.

2- DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI Si intendono alunni con:

- DSA

- Deficit del linguaggio

- Deficit abilità non verbali

- Deficit coordinazione motoria

- ADHD (attenzione,iperattività)

- Funzionamento intellettivo limite

- Spettro autistico lieve

Sono CERTIFICATI DALL'ASL o ENTI ACCREDITATI oppure sono CERTIFICATI DA PRIVATI (purché entro gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico sia presentata la certificazione ASL)
Non hanno diritto all' INSEGNANTE DI SOSTEGNO, la SITUAZIONE è a CARATTERE PERMANENTE.
A scuola si redige:
- P.D.P.specifico per DSA

- P.D.P. BES

3- SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE.
Si intendono coloro che con continuità, o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.

- Svantaggiati linguistici

- Svantaggiati socio-economici.

- Svantaggiati culturali

    - Alunni con disagio comportamentale/relazionale

Questi sono individuati dal CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DEI DOCENTI sulla base di elementi oggettivi (es. segnalazione dei servizi sociali), oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. La SITUAZIONE è a CARATTERE TRANSITORIO, non hanno diritto all' INSEGNANTE DI SOSTEGNO.
A scuola si redige:
- P.D.P. BES

GLI ORGANI PREPOSTI PER L'INCLUSIONE

GLI (Gruppo di lavoro per l'Inclusione)

Per perseguire la " politica per l'inclusione", la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 individua nel GLI l'organo istituzionale preposto a tale funzione.

Il GLI è composto da:

- Dirigente scolastico
- Docenti referenti e/o funzioni strumentali
- Team docente interessato
- Educatori ed operatori dei servizi
- Genitori
- Specialisti ASL o enti accreditati

Ha i seguenti compiti:

- Rilevazione BES presenti nella scuola
- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi
- Supporto ai docenti
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola.
- Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l'Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). Il PAI va discusso e deliberato in collegio e inviato a USR, ai GLIP e GLIR per la richiesta di organico di sostegno e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza.
- A settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il GLI redige un adattamento del PAI, sulla base del quale il dirigente assegna le risorse.
- Si interfaccia con i servizi territoriali e la rete CTS.

RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DEI DOCENTI

I Consigli di classe e i team dei docenti svolgono un ruolo fondamentale per l'individuazione e gestione dei bisogni educativi degli alunni della classe.

I compiti del consiglio di classe/team docenti sono:

- Individuazione dei casi in cui sia necessaria e opportuna l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative

- rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale

- produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione

- definizione di interventi didattico-educativi in base ai bisogni degli studenti

- individuazione di strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento

- individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi

- collaborazione scuola-famiglia-territorio

- condivisione con insegnante di sostegno (se presente) e con le varie figure che collaborano all'interno della classe (educatori, assistenti alla comunicazione, docente di italiano L2, …).

RUOLO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO

La legge 517/1977 individua il docente di sostegno specializzato come figura preposta all'integrazione degli studenti con disabilità certificate. L'insegnante di sostegno è nominato dallo Stato e "assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei Consigli di classe e dei Collegi dei docenti - L.104/92 art.13 comma 6 ".

L'insegnante di sostegno ha i seguenti compiti:

- Promozione del processo di integrazione dell'alunno nel gruppo classe attraverso corrette modalità relazionali

- Partecipazione alla programmazione educativo-didattica della classe

- Supporto al consiglio di classe/team docenti nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive

- Coordinamento stesura e applicazione del piano di programmazione educativo-didattica per l'alunno diversamente abile nel contesto della programmazione di classe (P.E.I.) Piano Educativo Individualizzato

- Coordinamento conoscenza della documentazione inerente all'alunno disabile

- Coordinamento dei rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all'alunno (genitori, specialisti, operatori ASL, ecc.)

- Facilitatore per l'integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe.

RUOLO DELL'ASSISTENTE EDUCATORE

Gli assistenti educatori sono assegnati alle Istituzioni scolastiche in casi particolari (come da certificazione sanitaria) in aggiunta al team docente, al fine di garantire il rinforzo a relazioni positive e, ove possibile, il raggiungimento dell'autonomia personale.
Compiti dell'assistente educatore sono:

- Collaborazione alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo

- Collaborazione alla continuità nei percorsi educativi didattici favorendo anche il collegamento tra scuola e territorio in funzione del progetto di vita dello studente

RUOLO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Su proposta del GLI il Collegio dei Docenti, nel mese di Giugno, delibera il PAI. Inoltre approva l'esplicitazione nel POF di un concreto impegno programmatico per l'inclusione. Il Collegio dei Docenti si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA : DVA

Gli studenti con disabilità certificata hanno **Bisogni Educativi Speciali.**

L'articolo 12 della legge 104 prevede, per ciascun alunno DVA, l'elaborazione della seguente documentazione specifica:

1. Diagnosi Funzionale

2. Profilo Dinamico Funzionale

3. Piano Educativo Individualizzato

È compito della scuola l' elaborazione di una Programmazione Didattica ed Educativa Individualizzata (PEI), in collaborazione con la famiglia e gli operatori dei servizi socio-sanitari. Nel P.E.I. vengono definiti percorsi individualizzati che prevedono la definizione di obiettivi educativi e didattici, attività e modalità di valutazione personalizzate.
La Documentazione comprende:

1. Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità

2. La Diagnosi Funzionale

3. Il Profilo Dinamico Funzionale

4. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI

I disturbi evolutivi da tenere in considerazione sono:

- DSA

- ADHD (deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività).

- Funzionamento cognitivo limite o borderline (Q.I. lievemente sotto la norma)

- Funzionamento cognitivo misto (confine tra disabilità e disturbo specifico).

- Deficit del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o, più in generale, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale).

- Deficit delle abilità non verbali (disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale o più in generale bassa intelligenza non verbale associata ad alt intelligenza verbale)

- Altre problematiche severe che posso compromettere il percorso didattico (es. disturbo dello spettro autistico lieve qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).

- Disturbo Oppositivo-Provocatorio (DOP).

- Disturbo della condotta.

- Disturbi d'ansia.

- Disturbi dell'umore.

Sono alunni con certificazione, ai quali non viene assegnato l'insegnante di sostegno.
La certificazione va depositata in segreteria.
La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell'ASL (neuropsichiatri infantili o psicologi) o a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa (neuropsichiatri infantili e psicologi oppure strutture private in cui operano questi specialisti).
Lo specialista rilascia- anche in un unico documento- la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, sulla base della quale il Consiglio di classe/Team dei Docenti definisce gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare. Sulla diagnosi non è segnalata la necessità dell'insegnante di sostegno.
Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione (completa di diagnosi e relazione clinica) alla segreteria e di confrontarsi con il Consiglio di Classe/Team dei Docenti.

DSA – DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

La progettazione del Comprensivo è stata pensata per prevenire i disturbi e potenziare i prerequisiti della letto scrittura e del calcolo, in quella fase della crescita dei bambini in cui si nota in modo evidente una differenziazione nello sviluppo delle abilità, che non avviene in tutti simultaneamente.
L'istituto comprensivo di Lovere è in rete con gli istituti comprensivi di Casazza, Trescore e S. Paolo D'Argon per un progetto di screening per gli alunni della prima e seconda classe della scuola primaria e di aiuto nel migliorare l'autonomia e il metodo di studio per gli alunni della quarta e quinta primaria e della secondaria di I grado dal titolo"Andar bene a scuola si può".
All'interno della progettazione d'Istituto si colloca il **Protocollo DSA** che è comune a tutto il Comprensivo. Il documento viene condiviso con le famiglie degli studenti, relativamente all'utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative.
All'interno del Team/Consiglio di Classe, i docenti si confrontano e condividono le linee di intervento nella progettualità delle diverse discipline.
I docenti elaborano una Relazione Finale che sintetizza il percorso attuato e che rappresenta un utile strumento per il passaggio delle informazioni, tra una classe e l'altra o tra i due ordini di scuola.
Il Team/Consiglio di classe compila un Piano Didattico Personalizzato (PDP), per l'attivazione di uno specifico percorso didattico per l'alunno con DSA, firmato dalla famiglia.

La Documentazione comprende:

1. **Relazione clinica** che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l'indicazione dei test e dei punteggi ottenuti. La diagnosi di DSA, può essere effettuata dalle UONPIA delle strutture

pubbliche e private accreditate secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo regionali e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007. Affinché la certificazione di DSA possa essere considerata valida per i benefici di legge, essa deve evidenziare chiaramente che la diagnosi è avvenuta secondo quanto sopra indicato.

2. **Piano Didattico Personalizzato per DSA**

ALTRE TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONI

Per gli alunni con altri disturbi evolutivi il Consiglio di Classe/Team dei Docenti attiva percorsi individuali e personalizzati con l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative. In base alla certificazione gli strumenti compensativi e le misure dispensative potranno avere carattere permanente e dovranno accompagnare lo studente durante l'intero arco della vita scolastica, con l'obiettivo del successo formativo. Le certificazioni dovranno essere depositate in segreteria dalla famiglia e potranno essere visionate dal Consiglio di Classe/Team dei Docenti per la progettazione del PDP.
La Documentazione comprende:

1. **Relazione clinica** che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l'indicazione dei test e dei punteggi ottenuti. La diagnosi può essere effettuata dalle UONPIA delle strutture pubbliche e private accreditate. Affinché la certificazione possa essere considerata valida per i benefici di legge, essa deve evidenziare chiaramente che la diagnosi è avvenuta secondo quanto sopra indicato.

2. **Piano Didattico Personalizzato**

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE

Ogni alunno può manifestare Bisogni Educativi Speciali con continuità o per determinati periodi. I motivi possono essere diversi: fisici, biologici o anche psicologici e sociali. Tali tipologie vanno individuate sulla base di elementi oggettivi (ad esempio: una segnalazione dei Servizi Sociali) oppure di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, scaturite da attenta osservazione effettuata dall' équipe dei docenti che può tener conto anche di valutazioni negative reiterate sia nella sfera didattica che relazionale.
La scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di questi alunni. Per essi, in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, si possono attivare percorsi individuali e personalizzati (con l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative).
Le misure dispensative dovranno avere carattere transitorio e si privilegeranno le strategie educative e didattiche aventi come obiettivo il successo formativo.
Tre tipologie di Bisogni Educativi Speciali di carattere socio-economico, linguistico e culturale possono essere suddivisi in:

SVANTAGGIO socio-economico: alunni seguiti dal servizio famiglia-minori, situazioni segnalate dalla famiglia, rilevati dal Consiglio di Classe/Team docenti attraverso osservazione diretta.

SVANTAGGIO linguistico e culturale: alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche.

Disagio comportamentale/relazionale: alunni con funzionamento problematico, definito in base al danno vissuto effettivamente dall'alunno, prodotto su altri e sull'ambiente (senza certificazione sanitaria)

La Documentazione comprende:

1. Scheda di identificazione e analisi dei bisogni

2. Piano Didattico Personalizzato firmato dalla famiglia e dai componenti del Consiglio di classe

RILEVAZIONE DEI BISOGNI: PROCEDURA

Dopo che è stato rilevato un Bisogno Educativo Speciale si segue la seguente procedura:

1. Identificazione e analisi dei bisogni, a cura del Consiglio di Classe/Team dei docenti. Individuazione delle possibili soluzioni cercando azioni comuni di intervento.

2. Coinvolgimento della famiglia

3. In accordo con la famiglia il Consiglio di Classe/Team dei docenti stende un piano di intervento (PEI in caso di disabilità certificata, PDP DSA/PDP in caso di disturbi evolutivi o svantaggi socio-culturali): si procede alla progettazione di azioni mirate, utilizzando le risorse e le competenze disponibili all'interno o all'esterno della scuola, agendo sull'alunno individualmente, in piccolo gruppo o sull'intero gruppo classe a seconda delle necessità.

4. In caso di problematicità ci si rivolge al GLI.

5. La famiglia visiona il PDP e firma, per presa visione.

6. Il dirigente scolastico visiona il PDP e firma, per presa visione.

7. Il Consiglio di Classe/Team dei docenti valuta i risultati ottenuti (valutazione intermedia e finale) e individua le ulteriori azioni da progettare.